



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNLE

N. **30** del **14/10/2020**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1° COMMA, LETTERA E) D.LGS N. 267 DEL 18/08/2020. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 934/2020.

L'anno duemilaventi il giorno *quattordici* del mese di *ottobre* alle ore 16:45 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Matteo OGNISSANTI che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	x	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	x	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	x	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta-relazione del Dirigente dell'Avvocatura FF, dott.ssa Maricarmen Distante:

<<Premesso che:

- Con deliberazione di G.C. n 235 del 08.05.2009 veniva affidato all'avv. Teresa Totaro, responsabile dell'Avvocatura Comunale l'incarico di promuovere decreto ingiuntivo nei confronti della Zurich International Italia S.P.A. per il recupero della somma di € 1.781.827,80 - equivalente dell'importo garantito dalla detta Compagnia Assicuratrice fideiubente per il pagamento del contributo di costruzione e di eventuali sanzioni amministrative per ritardato e/o omesso versamento - , dovuta dalla "Immobiliare Manfredonia s.r.l. " a seguito del rilascio del Permesso di costruire n. 209/05 del 14.07.2005.
- Non risulta dalle scritture contabili alcuna determinazione di impegno di spesa conseguente al conferimento dell'incarico al legale dell'Ente.
- Con decreto ingiuntivo n. 204/2009, il Tribunale di Foggia, ex sezione distaccata di Manfredonia, condannava la compagnia Assicuratrice Zurich al pagamento della somma di € 1.781.827,80.
- A tale decreto si opponeva la Compagnia Assicuratrice con atto di citazione a cui è seguita l'opposizione con apposito giudizio iscritto al n. di R.G. 92000987/2009 del Tribunale di Foggia ex sezione distaccata di Manfredonia.
- Con sentenza n. 934/2020 pubblicata il 07.07.2020 il Tribunale di Foggia rigettava l'opposizione condannando la Zurich al pagamento della somma di € 1.781.827,80 oltre interessi dalla pubblicazione della decisione al soddisfo, e condannando la stessa a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 19.388,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge e oltre alle spese già liquidate in sede monitoria pari a € 6.065,00, di cui € 558,00 per esborsi, € 1.507,00 per diritti e € 4.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori.

Considerato che con la medesima sentenza il Tribunale Ordinario di Foggia condannava la Zurich alla soccombenza e quindi al pagamento delle spese legali pari ad € 39.013,66, somma determinata dal Giudice secondo le tariffe professionali di cui al DM. N. 55/2014, minimi tariffari.

Dato atto che la sentenza n. 934/2020 del 07.07.2020 è obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile.

Considerato, altresì, che la somma di € 30.280,01 è stata incamerata con reversale n. 2167 del 06.10.2020 al cap. 801 del Bilancio E.F. 2020 e che pertanto si può procedere ai sensi della normativa vigente di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014 al pagamento delle somme al legale incaricato avv. Teresa Totaro.

Dato atto che la somma di € 30.280,01 trova disponibilità al Cap. 2449 del Bilancio E.F. 2020

Dato atto che la presente è stata trasmessa all'organo di revisione in data 08.10.2020.

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito>>.

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA F.F.

f.to Dott.ssa Maricarmen Distante

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che, ai sensi dell'art. n. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da prospetto allegato:

1. il Dirigente dell'Avvocatura ff ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
2. il Dirigente del Settore "Economico Finanziario" ha espresso parere favorevole nei termini di cui in intestazione in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'allegato parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti ed assunto al n. di prot. 40493 del 13.10.2020;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed in ossequio della sentenza n. 934 pubblicata il 07.07.2020 del Tribunale Ordinario di Foggia, la legittimità dei Debiti fuori Bilancio per la somma, a saldo, di € 24.895,00 a titolo di competenze legali in favore dell'avv. Teresa Totaro dell'Avvocatura Comunale ed € 5.925,01 per oneri previdenziali, somma già interamente versata dalla Zurich, giusta deliberazione di incarico di G. C. n. 235 del 28.05.2009, relativamente al giudizio instauratosi con la stessa conclusosi con sentenza n. 934/2020 del Tribunale Ordinario di Foggia che si allega;
- b) di dare atto che, si tratta di prestazione effettivamente resa dall'avv. Teresa Totaro dell'Avvocatura Comunale per avere prestato attività di patrocinio legale in favore di questo Ente, che ha comportato per lo stesso utilità e arricchimento quantificabile in misura all'esito pienamente favorevole del giudizio;
- c) di finanziare la somma dovuta ad esito del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui innanzi, pari ad € 30.820,01 di cui € 24.895,00 per competenze legali ed € 5.925,01, per oneri previdenziali, con la provvista di cui al cap. PEG n. 2449 del Bilancio E.F. 2020 che presenta disponibilità sufficiente;
- d) di dare, pertanto, mandato al competente dirigente in ordine all'impegno ed alla successiva integrale liquidazione e totale pagamento della somma dovuta all'avvocato;

- e) di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato, a cura della Segreteria Generale, alla competente Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti;
- f) di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per effetti dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, con separata votazione.

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

CITTA' DI MANFREDONIA
PROTOCOLLO GENERALE

13 OTT. 2020

Protocollo N° 40493
CAT. CLASSE:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 29 DEL 13/10/2020

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 10,30 si é adunato in modalit  telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- Dott. Vincenzo Vendola - Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia - Componente
- Rag. Giuseppe Pesino - Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 40 del 08.10.2020 avente ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1 COMMA, LETTERA E) D.LGS N. 267 18.08.2000. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 934/2020"**.

L'Organo di revisione, ricevuto tramite PEC in data 08/10/2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari allegati,

PREMESSO

che l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano, con deliberazione consiliare, la legittimit  dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purch  sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societ  di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilit ;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilit  ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

VISTO

- ✓ la documentazione prodotta e allegata alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria dalla quale si evince che tale debito fuori bilancio   riconducibile e rientra nella fattispecie di cui

all'art. 194, primo comma, lett. E) del D. Lgs. 267/2000, atteso che viene accertata l'utilità e l'arricchimento che ne è derivato per l'Ente;

- ✓ i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e copertura della spesa espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO CHE

il debito fuori bilancio richiamato nella proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria viene come di seguito quantificato:

- in € 30.820,01 di cui € 24.895,00 a titolo di competenze legali in favore dell'Avv. Teresa Totaro dell'Avvocatura Comunale ed € 5.925,01 per oneri previdenziali, derivante da Sentenza n. 934/2020 del 07/07/2020 del Tribunale di Foggia in relazione al decreto ingiuntivo n. 204/2009 dove il Tribunale di Foggia, ex sezione distaccata di Manfredonia, condannava la compagnia Assicuratrice Zurich al pagamento della somma di € 1.781.827,80 – equivalente dell'importo garantito dalla detta Compagnia Assicuratrice fideiubente per il pagamento del contributo di costruzione dovuto dalla "Immobiliare Manfredonia s.r.l." a seguito del rilascio del Permesso di costruire n. 209/05 del 14.07.2005. A tale decreto si opponeva la Compagnia Zurich con atto di citazione a cui è seguita l'opposizione da parte dell'Ente con apposito giudizio iscritto al n. di R.G. 92000987/2009 del Tribunale di Foggia ex sezione distaccata di Manfredonia, rigettata dalla Sentenza di cui sopra;

CONSIDERATO

che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del TUEL prevede tra le funzioni dell'organo di revisione, l'emissione di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze parere favorevole al riconoscimento e alla copertura del complessivo debito fuori bilancio di € 30.820,01 tramite provvista di cui al cap. PEG n. 2449 del Bilancio E.F. 2020, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

Infine l'Organo di Revisione invita l'Ente, ai sensi dell'art. 227 del TUEL, ad inviare il rendiconto recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino

N. 92000987/2009 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Foggia

Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Luca Stanziola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 92000987/2009 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 31/01/2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 23.06.2020,

TRA

ZURICH INSURANCE COMPANY (p.i. 01627980152), in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo in Foggia, via G. Matteotti n. 70, come da procura in calce all'atto di citazione,

- Opponente

E

COMUNE DI MANFREDONIA (C.F. 83000290714), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. TOTARO TERESA, come da del. G.C. n. 235 dell'8.05.2009, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato C/O CANCELLERIA SEZIONE LAVORO CORTE DI APPELLO di BARI,

- Opposta

Nonché

I. P. INIZIATIVE PRODUTTIVE S.R.L., non costituita,

- Terza chiamata in causa

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: all'udienza del 31/01/2020 le parti hanno così concluso:

“l'Avv. Edoardo De Finis per delega dell'avv. TEDESCHI ANTONIO per parte attrice il quale conclude riportandosi agli atti e verbali di causa, richiamando le già rassegnate conclusioni, insistendo per le domande formulate; chiede decidersi la causa con termini di cui all'art. 190 cpc;

l'Avv. Pasquale Caso per delega dell'avv. TOTARO TERESA per parte convenuta il quale conclude per il rigetto della avversa domanda con condanna alle spese di controparte, riportandosi a tutti gli scritti difensivi





prodotti; si associa alla richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.

Si precisa, inoltre, che il presente procedimento è stato interessato dalla sospensione di cui all'art. 83, comma 2, del n. 18 del 17 marzo 2020, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, a mente del quale “*Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*”, indi per cui il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. è stato prorogato *ex lege* al 23 giugno 2020.

Ebbene, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., *ratione temporis* applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “*Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge*”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

La compagnia di assicurazioni Zurich Insurance ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 204/09 emesso in data 25.09.2009 dal Tribunale di Foggia – Sez. dist. di Manfredonia.

In quella sede, il Comune di Manfredonia ha chiesto, ed ottenuto, l'ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di euro 1.781.827,80, sulla base della polizza fideiussoria n. 218R1273 del 18.02.2005 (di rinnovo della polizza n. 218R240) con la quale la compagnia di ass.ni aveva garantito il pagamento, da parte della società Immobiliare Manfredonia s.r.l., degli oneri assunti con permesso di costruire n. 309/95 del 17.07.2005 rilasciato dall'Ente comunale.

Avverso detto decreto ha proposto opposizione, come detto, la Zurich Insurance, chiedendo, nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi: - per inesigibilità della garanzia, in assenza di attività di trasformazioni edilizie; - per modificazione soggettiva del soggetto garantito, con conseguente estinzione della polizza; - per escussione abusiva della garanzia.

In particolare, l'opponente ha dedotto: 1) l'inesigibilità della garanzia, in quanto, in mancanza di una concreta trasformazione urbanistica sui terreni in questione, alcun onere di urbanizzazione è dovuto al Comune ed alcun





costo di costruzione deve essergli corrisposto; 2) l'estinzione della garanzia per novazione soggettiva, atteso che l'inadempimento in questione proviene da un soggetto diverso (Iniziative Produttive s.r.l.) dal debitore originariamente garantito (Immobiliare Manfredonia s.r.l.); sostiene in particolare l'opponente che il fenomeno di successione nel debito ha determinato l'estinzione del rapporto di garanzia, non avendo il garante espressamente acconsentito all'estensione della garanzia stessa; 3) l'abusiva escussione della garanzia da parte del Comune, a fronte della radicale inesistenza dell'obbligazione principale garantita, mancando una concreta attività di trasformazione edilizia scaturente l'obbligazione di pagamento.

Ha anche chiesto l'opponente l'autorizzazione a chiamare in causa la I.P. Iniziative Produttive s.r.l., dalla quale ha preteso di essere tenuta indenne dall'eventuale escussione della polizza fideiussoria.

Si è dunque costituito il Comune convenuto, che ha insistito nell'escussione della polizza fideiussoria, assumendo il mancato pagamento, da parte della Immobiliare Manfredonia s.r.l., degli oneri di urbanizzazione secondaria e dei costi di costruzione, come da polizza fideiussoria in atti (all. 2 della produzione dell'opposta), a nulla valendo le eccezioni opposte dalla compagnia di assicurazione, attesa la natura "autonoma" del contratto di garanzia, che impone al garante di pagare "a prima richiesta" e senza la possibilità di accampare eccezioni di sorta.

Ha dunque concluso il comune per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ha chiesto concedersi la clausola di provvisoria esecuzione.

Celebratasi la prima udienza, il Giudice allora titolare del fascicolo si riservava sulla richiesta di provvisoria esecuzione, e concedeva i termini per memorie istruttorie.

In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata dunque sin da subito rinviata per la precisazione delle conclusioni, poi effettivamente rassegnate all'udienza del 31.01.2020, innanzi al sottoscritto magistrato, come riportato in epigrafe.

Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'opponente, nel riportarsi ai propri atti, ha insistito nelle rassegnate conclusioni mentre il Comune opposto ha così concluso:

"1) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto;

2) accertare e dichiarare valida ed efficace, ad ogni effetto di legge, la garanzia fideiussoria prestata dalla controparte;

3) confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 204/2009, emesso dal Tribunale intestato il 25-9-2009;

4) condannare la ZURICH INSURANCE COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento integrale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio".

∞~∞~∞~∞~∞~∞~∞





Preliminarmente, va rilevato come il precedente giudicante, con decreto del 19.01.2010, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di chiamata in causa del terzo ritualmente avanzata dall'opponente, pur spostando la prima udienza di comparizione e, quindi, ritenendo la chiamata in causa utilmente avvenuta sul presupposto che l'attore-opponente non necessita di alcuna autorizzazione, ben potendo citare il terzo per l'udienza indicata in citazione.

In ragione di tanto, la domanda di regresso deve ritenersi utilmente proposta dall'opponente, che ha effettivamente esteso il contraddittorio anche nei confronti del terzo, il quale, in quanto regolarmente citato e non comparso in giudizio, deve essere dichiarato contumace, non essendosi a tanto provveduto nel corso del processo.

Deve invece intendersi rinunciata l'istanza di provvisoria esecuzione domandata dall'opposta, in quanto non successivamente riproposta nel corso del giudizio, dovendosi fare applicazione del principio secondo cui le istanze disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello: cfr., Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016); non è peraltro sufficiente, ai fini della reiterazione delle richieste istruttorie, il mero generico richiamo al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che *“la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito definitivamente proposte”* (si v. in tal senso Cass. n. 19352/2017 nonché Cass. n. 10748/2012).

∞~∞~∞~∞~∞~∞

Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.

1. Ai fini della fondatezza dell'opposizione deve essere preliminarmente rimarcato che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore, assume nella sostanza la veste di convenuto; viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.

Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.

Infatti, secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza resa dalla Cass., SS.UU. n. 13533/2001), al creditore che deduce l'inadempimento spetta dimostrare il fatto costitutivo del suo credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte; sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova





dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

Questo principio, ad avviso della giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità, non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto; in questo senso, *ex multis*, Cass., n. 21101/2015).

In buona sostanza, facendo applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase monitoria, spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, la prova dei fatti, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa fatta valere in giudizio (si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass., n. 5071/2011 e Cass., n. 5759/2009; cfr., *ex multis*, Cass., n. 16340/2009; Cass., n. 12765/2007; Cass., n. 2421/2006; Cass., n. 24815/2005; Cass., n. 14556/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., Sez. Un., n. 7448/1993), con facoltà per il giudice di attingere al materiale probatorio prodotto tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto nel giudizio a cognizione piena, non potendosi decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. Cass., n. 11419/2009), ferma restando la piena utilizzabilità della documentazione allegata al ricorso monitorio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 14475/2015).

2. Orbene, preme al giudice – in via preliminare rispetto all'analisi dei singoli motivi di opposizione – inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame, rivestendo quest'operazione, riservata in via esclusiva al giudice, carattere preminente per la risoluzione della controversia.

Il riferimento corre, in particolare, alla natura giuridica della polizza fideiussoria stipulata dalla compagnia di ass.ni in favore del Comune di Manfredonia.

Sostiene l'opponente la natura tipicamente fideiussoria del contratto in questione; contrariamente, il Comune di Manfredonia ha sostenuto la natura autonoma del contratto di garanzia.





La questione è dirimente, poiché nel secondo caso non sarebbe consentito al garante opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.

Ritiene il giudicante che, nel caso in esame, si è in presenza di un autentico contratto autonomo di garanzia, così come reso chiaro dalla volontà delle parti.

Premesso che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" e similari vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione – a meno che diversamente non risulti dal titolo negoziale – secondo il più recente orientamento consolidatosi in giurisprudenza a partire da Cass., Sez. Un., n. 3947 del 18 febbraio 2010 (conf., di recente, Cass., n. 4717/2019 e Cass., n. 30509/2019) con il contratto autonomo di garanzia (cd. "Garantievertrag"), autentica espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c., comma 2, si opera un trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, colpevole o incolpevole che sia, sicché con il *Garantievertrag* il garante si obbliga non a garantire l'adempimento, bensì a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.

Si tratta dunque di un atto di autonomia privata stipulato tra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante e il debitore della prestazione (o ordinante), la cui funzione è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, la cui causa – tipicamente indennitaria – consiste proprio nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto (cd. garante autonomo), e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione - e, dunque, realizzando la cd. "autonomia" della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante.

Sotto il profilo genetico, si è dunque in presenza di un negozio stipulato dall'appaltatore su richiesta del committente e in suo favore, strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo e funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. Ne consegue che il terzo non è parte - né in senso sostanziale né in senso formale - del rapporto, e si limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante in suo favore, secondo lo schema tipico del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c. (con la precisazione che la sua adesione si configura quale mera *condicio iuris*





sospensiva dell'acquisizione del diritto, rilevabile per *facta concludentia*, risultando la dichiarazione di volerne profittare necessaria soltanto per renderla irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411 c.c., comma 3).

Di recente è stato sostenuto che *“la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente; peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto”* (Cass., n. 32377/2019).

Secondo il principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, *“la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto”* (così Cass., Sez. Un., n. 3947/2010), con espresso richiamo alla figura della garanzia di tipo indennitario.

Il garante è tenuto soltanto ad indennizzare (o risarcire) il creditore insoddisfatto a sua semplice richiesta, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui all'art. 1957 c.c..

3. Nel caso di specie si è chiaramente in presenza di un contratto autonomo di garanzia, atteso che la polizza, all'art. 1, prevede espressamente la rinuncia da parte della Società ad avvalersi dell'art. 1957 c.c. nonché, dall'altro lato, la rinuncia per il contraente ad avvalersi dell'operatività di cui all'art. 1952 c.c. (l'art. 7 recita *“il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza ...”*). Che si tratti di un *Garantievertrag* lo si desume, in particolare, dal tenore dell'art. 1 della polizza, secondo cui *“il pagamento delle somme dovute nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente”*.

In buona sostanza, con la clausola in questione il garante ha assunto l'impegno di pagare al beneficiario della garanzia a semplice richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito.

Deve farsi infatti applicazione del principio secondo cui *“È corretta la qualificazione come contratto autonomo di garanzia ... di una polizza fideiussoria caratterizzata: a) dalla fissazione di un termine breve, decorrente dalla ricezione della richiesta da parte del creditore garantito (sebbene quest'ultima non sia definita “semplice”), entro il quale il garante è tenuto a pagare le somme dovute; b) dall'esclusione della facoltà, per il debitore*





principale, di opporre al garante che agisce in regresso le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.; c) dalla previsione, a carico del creditore garantito, degli oneri di cui all'art. 1957 c.c., ritenuta in concreto compatibile con il carattere autonomo della garanzia" (così Cass., n. 5526/2012; cfr. anche Cass., n. 22107/2010). In particolare, è stato sostenuto che al fine della qualificazione del contratto come "autonomo" di garanzia, l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono rilevanti indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha – di regola – l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (si v. Cass., n. 15108/2013 nonché più di recente Trib. Roma, 17/02/2020, n. 3476).

Tanto è avvenuto nel caso di specie, ove il regolamento negoziale è stato predisposto dai contraenti nel senso dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello garantito, come desumibile tanto dall'art. 1 (rinuncia a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.) quanto dall'art. 7 (rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1952) del regolamento contrattuale.

A ciò consegue la non proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni di merito attinenti al rapporto fondamentale.

Ed invero, caratteristica fondamentale di tale contratto – che vale dunque a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ. – è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza di accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.; dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale; dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952 c.c., comma 2, all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.

Ne consegue che il garante "autonomo" è tenuto a pagare "*illico et immediate*" al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve alcune eccezioni (ad es., nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso e la cd. "*exceptio doli generalis*", per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore).





La deroga al meccanismo dell'accessorietà non può, infatti, declinarsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi della cd. *exceptio doli generalis*, che lo pone al riparo, sul piano funzionale, da eventuali escussioni abusive e fraudolente, mentre tutte le altre eccezioni - tra cui quelle di nullità, annullabilità, rescissione, inesistenza - non sarebbero proponibili nei confronti del garantito (si v. Cass., n. 16345/2018).

In buona sostanza, l'*exceptio doli generalis seu praesentis* quale limite funzionale all'operatività della garanzia autonoma - rappresentato dall'abuso del diritto da parte del beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario - richiede, come presupposto di fondatezza dell'eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito.

L'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'*exceptio doli*, deve cioè risultare *prima facie* o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire; con l'ulteriore precisazione che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della *exceptio doli* circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (così, di recente, Cass., n. 30509/2019; cfr. anche Cass. n. 16213/2015 e Cass., n. 16213/2012). Quell'eccezione, infatti, benché informata all'ossequio dei canoni di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., non può utilizzarsi in modo indiscriminato, ma è legittimamente opposta solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr., in motivazione, Cass. n. 15216/2012): esclusivamente, cioè, in caso di prove liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito.

4. Applicando tali principi al caso in esame, qualificata la garanzia in oggetto come autonoma rispetto al rapporto fondamentale (con conseguente rigetto del motivo sub. 3), il primo motivo di opposizione (sub 1) deve essere dichiarato improponibile in questa sede, attenendo lo stesso al rapporto fondamentale.

Si discute infatti della mancata trasformazione edilizia e dell'inesistenza obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti. Sostiene in particolare l'opponente, nella memoria conclusiva (pag. 1), che "*il presupposto per la corresponsione di tali importi, e quindi per l'esigibilità della relativa garanzia fideiussoria, non si è mai verificato perché non è mai stato edificato il centro commerciale*".





L'eccezione sollevata dall'opponente, oltre che infondata, essendo il relativo obbligo sorto già in occasione dell'adozione, da parte del Comune, del permesso di costruire "a titolo oneroso" del 2005 (prot. n. 5497/00 – 31046/02 del 14.07.2005), tant'è che, in occasione del rilascio del provvedimento amministrativo, si dava atto dell'immediato pagamento della prima rata già versata dall'impresa concessionaria, deve essere dichiarata improponibile, interessando direttamente il rapporto fondamentale e non quello di garanzia, per il quale è sufficiente l'allegazione (non contestata nel caso di specie) del mancato pagamento dell'importo garantito.

Il motivo sub. 4 (escussione abusiva della garanzia) è invece infondato, non apparendo la richiesta di pagamento *prima facie* abusiva o fraudolenta in ragione dell'incontestato mancato pagamento dell'importo garantito: al contrario, con la censura in oggetto l'opponente ha cercato di far valere eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, come tali improponibili, non potendo essere addotte a fondamento della opposizione circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, "*in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale*" (cfr. Cass., n. 16213/2015 cit., secondo cui, in particolare, "*il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui*").

Resta, a questo punto, la problematica – fatta valere con il motivo di opposizione sub 2) – relativa all'incidenza della vicenda di modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto rispetto all'obbligazione di garanzia, stipulata con la Zurich, di cui oggi il Comune chiede l'escussione.

Deve essere fatta applicazione dell'art. 1275 c.c., secondo cui "*In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle*".

La regola è espressione del principio secondo cui, nel caso di modificazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio, giacché per il creditore non è indifferente il soggetto tenuto all'adempimento, la sostituzione, con effetto liberatorio, della persona del debitore è ammessa soltanto in caso di un suo espresso assenso, mancando il quale il precedente debitore non viene liberato, ma si aggiunge, si cumula, al nuovo soggetto nel





frattempo subentrato nel rapporto. Ne consegue che la liberazione del debitore originario non può avvenire indipendentemente dalla volontà del creditore (cd. assunzione liberatoria), mancando la quale il terzo si aggiunge al debitore originario (cd. assunzione cumulativa), determinandosi tra il debitore ed il terzo un vincolo di solidarietà passiva.

Nel caso di specie, in mancanza di prova – a carico dell’opponente – di un assenso liberatorio da parte del creditore della prestazione, deve ritenersi che il nuovo soggetto nelle more subentrato nel rapporto obbligatorio sia tenuto, in solido con il precedente, all’adempimento dell’obbligazione, senza che alcun fenomeno estintivo possa dirsi verificato.

Non colgono pertanto nel segno le deduzioni dell’opponente, il quale assume essersi verificato un fenomeno estintivo del contratto di garanzia per non avere il garante espressamente acconsentito alla relativa estensione di garanzia, giacché, come detto, alcuna liberazione del precedente debitore può dirsi verificata.

In mancanza di prova del verificarsi di un fenomeno estintivo, deve infatti ritenersi, per quanto si è visto, che la modificazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio abbia comportato, con riguardo al contratto di garanzia, soltanto l’aggiunta di un nuovo debitore garantito a quello originario, legati tra loro da un vincolo di solidarietà.

Conseguentemente, è indifferente il fenomeno successorio verificatosi nel caso di specie, atteso che l’obbligazione può essere pretesa tanto nei confronti del debitore originario quanto nei confronti del terzo, con diritto di surroga e di regresso della compagnia di assicurazione nella posizione dell’Ente (art. 7: “... *La società è surrogata all’Ente Garantito, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell’adempimento delle obbligazioni principali*”). Dovrebbe dunque trovare applicazione l’art. 3 del contratto in questione, secondo cui “*qualora la presente polizza venga stipulata nell’interesse di più soggetti, questi sono tutti tenuti tra loro in solido verso la Società per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa*”.

Invero, la società successivamente subentrata nella posizione della società Immobiliare Manfredonia, inizialmente titolare del provvedimento amministrativo, dovrebbe aver per questo assunto gli oneri – reali – conseguenti. E di tanto vi è prova documentale, dato che la stessa I.P. Iniziative Produttive s.r.l., con missiva del 10.08.2005 (in atti), rendeva noto che a seguito di apposita istanza era stato chiesto il cambio di intestazione del premesso di costruire inizialmente rilasciato dal Comune di Manfredonia.

Il che rende chiaro come la società successivamente subentrata nella posizione della Immobiliare Manfredonia s.r.l. abbia assunto i medesimi obblighi su quest’ultima gravanti.

In definitiva, per quanto detto, il nuovo debitore deve ritenersi tenuto, nello stesso modo del precedente e con lui in solido, all’adempimento della





prestazione in favore del Comune di Manfredonia, e la modificazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio non ha determinato alcun fenomeno estintivo dell'obbligazione autonoma di garanzia, bensì l'aggiunta di un nuovo debitore a quello originario a favore del creditore.

Pertanto, le eccezioni fatte valere dall'opponente non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.

L'opposizione è pertanto infondata e va, conseguentemente, rigettata.

5. Spetta invece, in favore dell'opponente, l'azione di regresso nei confronti del debitore garantito.

Si è anticipato che ai sensi del contratto di garanzia, all'art. 7, è previsto che "... *La società è surrogata all'Ente Garantito, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell'adempimento delle obbligazioni principali*").

Ora, qualificato il contratto come "autonomo" di garanzia e considerato, altresì, che lo stesso si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia - insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (cfr., *ex multis*, Cass., n. 8324/2001) – il fideiussore che abbia pagato "a prima richiesta" nelle mani del creditore ha diritto ad esercitare l'ordinaria azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro il debitore principale, in applicazione del principio, assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo cui nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – sotto il profilo dell'attribuzione patrimoniale – a quello posto in essere dal fideiussore, dal momento che in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia (cfr., in termini, Cass., n. 26062/2017).

Ragion per cui, l'inadempiente sarà chiamato in forza della presente decisione a tenere indenne la compagnia di ass.ni per tutte le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere nei confronti del Comune.

In conclusione, al rigetto dell'opposizione, ed al conseguente accertamento dell'obbligo di pagamento della compagnia di ass.ni in favore del Comune segue il diritto della compagnia stessa a rivalersi nei confronti della sola I.P. INIZIATIVE PRODUTTIVE s.r.l., unica coobbligata citata in giudizio, tenuta a corrispondere quanto dalla prima versato oltre gli interessi e le spese che il fideiussore ha sostenuto ed il diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento.

6. L'opposizione va dunque rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento in favore del Comune di Manfredonia di euro 1.781.827,80, come previsto nel decreto ingiuntivo opposto, che va dunque in





questa sede dichiarato immediatamente esecutivo, salvo il diritto per la stessa opponente di regresso nei confronti del debitore principale inadempiente.

Alla soccombenza dell'opponente segue la sua condanna alle spese così come liquidate in dispositivo *ex officio*, in mancanza di notula ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi processuali effettivamente espletate (esclusa, dunque, quella istruttoria). Le spese tra opponente e chiamato in causa devono invece essere dichiarate integralmente compensate, in ragione della complessiva comunanza di interessi tra le dette parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ZURICH INSURANCE COMPANY nei confronti del COMUNE DI MANFREDONIA, con la partecipazione di I.P. INIZIATIVE PRODUTTIVE s.r.l., con atto di citazione notificato il 13.11.2009, così provvede:

- 1) **Dichiara** la contumacia I.P. INIZIATIVE PRODUTTIVE s.r.l.;
 - 2) **Rigetta** l'opposizione, e per l'effetto **conferma** il d.i. n. 204/09 emesso in data 25.09.2009 dal Tribunale di Foggia – Sez. dist. di Manfredonia, che dichiara immediatamente esecutivo, condannando l'opponente al pagamento in favore del Comune di Manfredonia di euro 1.781.827,80 oltre interessi dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
 - 3) **Dichiara** I.P. INIZIATIVE PRODUTTIVE s.r.l. tenuta, in via di regresso, al pagamento in favore di parte opponente delle somme da quest'ultima versate al COMUNE DI MANFREDONIA in forza del predetto decreto ingiuntivo opposto, oltre spese della presente procedura;
 - 4) **Condanna** ZURICH INSURANCE COMPANY a rifondere le spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore del COMUNE DI MANFREDONIA, qui liquidate in euro 19.388,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), IVA e CAP se dovute come per legge, ferme restando le spese già liquidate in sede monitoria;
 - 5) **Dichiara** integralmente compensate le spese tra ZURICH INSURANCE COMPANY e I.P. INIZIATIVE PRODUTTIVE s.r.l..
- Così deciso in Foggia, il 07/07/2020.

Il Giudice
(dott. Luca Stanziola)





Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 40**

Ufficio Proponente: **AVVOCATURA**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1 COMMA, LETTERA E) D.LGS N. 267 18.08.2000. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA N. 934/2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (AVVOCATURA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/10/2020

Il Responsabile di Settore

f.to DIRIGENTE AVVOCATURA F. .F - DOTT.SSA M. DISTANTE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Matteo OGNISSANTI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data **15/10/2020** e dato avviso il **15/10/2020** ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Responsabile del Servizio

Al Dirigente del Settore

Al Dirigente di Ragioneria

2. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale **15/10/2020**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Matteo OGNISSANTI